

COMUNE DI ORO LITTA

(PROVINCIA DI LODI)

SERVIZIO: PERSONALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RAG. BERTONI FULVIA

DETERMINAZIONE: N. 35

DEL 03.05.2011

COPIA

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE DIPENDENTE CON MANSIONI DI ASSISTENTE DOMICILIARE AGLI ANZIANI IN CONGEDO ORDINARIO.

C.I.G. 3590013C6F

VISTO: Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi del comma dell'art. 153 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Orio Litta, 03.05.2011

IL RESPONSABILE
F.to Rag. Fulvia BERTONI

PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL'ENTE
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009

DAL _____ AL _____

ADDI' _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata in data odierna nel sito informatico del Comune intestato per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Orio Litta, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

IL PRESENTE ATTO È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Rag. Fulvia BERTONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti:

- Il Decreto Sindacale n. 1 del 03.01.2011;
- L'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 3, comma 2° del D.Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- Il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione della dipendente con mansioni di assistente domiciliare agli anziani che nel corso dell'anno 2011 usufruirà del congedo ordinario, al fine di non interrompere il normale svolgimento del servizio di assistenza di cui sopra;

Richiamato l'art. 1 della legge 24.06.1997, n. 196, che prevede, tra l'altro, il ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo nei casi di sostituzione di lavoratori assenti e per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo;

Richiamato, altresì, l'art. 2 del C.C.N.L. comparto "Regioni – Autonomie Locali" stipulato il 14 Settembre 2000 (Code Contrattuali), che consente la stipula di contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della Legge 196/97, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo o collegate a situazioni di urgenze non fronteggiabili con il personale in servizio;

Visto il vigente C.C.N.L. degli Enti Pubblici, sottoscritto in data 31.07.2009;

Richiamato il comma 1 dell'art. 6 del vigente regolamento comunale per l'esecuzione in economia di acquisti e forniture di beni e servizi, il quale testualmente recita:

“Art. 6 Modalità di affidamento degli interventi

1. Sia che si faccia ricorso all'amministrazione diretta, che al cottimo fiduciario, le modalità di affidamento degli interventi possono avvenire:

A. Sino a 20.000 Euro (pari a Lit. 38.725.400) IVA esclusa, mediante ricerca di mercato informale e/o trattativa diretta.

B. Oltre i 20.000 Euro (pari a Lit. 38.725.400) IVA esclusa, mediante gara informale da esperirsi richiedendo almeno cinque preventivi d'offerta ad imprese.

Sentita la Società Gi. Group Spa di Milano -Filiale di Codogno, la quale si è dichiarata disponibile alla stipula del contratto di lavoro temporaneo, relativamente al periodo suddetto, per un importo

orario, comprensivo di tutti gli oneri retributivi, contributivi, previdenziali, di ricerca, selezione, gestione ed amministrazione del personale sostenuti dalla Società, ecc., come di seguito specificato:

- lavoratori a tempo determinato: n. 1
- mansione: operaio
- inquadramento: B4
- CCNL: Enti Locali
- Stipendio lordo mensile: € 1.425,07 (Rapportato al periodo di sostituzione)
- Indennità di comparto mensile € 39,31 (Rapportato al periodo di sostituzione)
- Tasso inail: 28 per mille
- Mensilità: 13 (Rapportate al periodo di sostituzione)

Ritenuto di dover stipulare con la Soc. Gi Group Spa e di Milano – Filiale di Codogno di volta in volta il contratto di che trattasi, in quanto ha formulato un'offerta vantaggiosa anche in considerazione del modesto importo della fornitura;

Ritenuto di dover provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

D E T E R M I N A

- 1) di provvedere alla stipula del contratto di fornitura di lavoro temporaneo con la Soc. Gi Group Spa di Milano – Filiale di Codogno per n. 1 operaio da adibire all'assistenza domiciliare agli anziani, relativamente ai periodi di assenza per congedi ordinari o per malattia della dipendente Sig.ra MEAZZI Clarita, durante l'anno 2011;
- 2) di impegnare la somma presuntiva di € 1.500,00, da imputarsi all'intervento 1.10.04.03 ex Cap. 1425 del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, ove è previsto adeguato stanziamento
- 3) di dare atto che si provvederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 10, del C.C.N.L. comparto "Regioni-Autonomie Locali" stipulato il 14 settembre 2000 (Code Contrattuali) all'invio di apposita comunicazione ai soggetti sindacali;
- 4) di provvedere alla registrazione del presente impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BERTONI Rag. Fulvia